

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1

mediazione@ordineavvocatipavia.it

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

(ai sensi degli artt. 28 e 31, comma 1 “tabella A” del DM 150/2023)

A norma dell'art. 8 del D.lgs. 28/10 - come riformato dall'art. 7 D.lgs. 149/22 - all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione.

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

A norma dell'art. 17 del D.lgs. 28/10 - come riformato dall'art. 7 D.lgs. 149/22 - e in applicazione degli artt. 28 e s.s. D.M. 150/23, conformemente all'art. 7 del Regolamento, sono dovute all'Organismo le seguenti spese e indennità.

A) INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Per il primo incontro ciascuna Parte è tenuta a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, che include le spese di avvio del procedimento di mediazione, le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro - comprendenti il compenso del mediatore, previste dai commi 4 e 5 dell'art. 28 del DM 150/23 -, oltre alle spese vive.

Tali importi sono dovuti dalle Parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione ed al momento dell'adesione (art. 34 DM 150/2023).

- La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.

Nel caso in cui la domanda non sia accompagnata dal versamento delle spese così come determinate dalla normativa, la stessa non sarà considerata ricevuta dall'OdM (art. 3 Regolamento OdM).

- L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Invitata.

Nel caso in cui l'istanza di adesione non sia accompagnata dal versamento delle spese così come determinate dalla normativa la stessa non sarà considerata ricevuta dall'OdM.

Qui di seguito le tabelle riguardanti le **spese di avvio e le spese di mediazione primo incontro**:

Mediazioni per condizione di procedibilità - materie obbligatorie e delegate dal giudice¹					
Valore della lite	Spese di avvio (IVA esclusa)	Spese di avvio (IVA inclusa)	Spese mediazione primo incontro (IVA esclusa)	Spese mediazione primo incontro (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	€ 190,32
Superiore a € 50.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	€ 273,28
Indeterminato basso	€ 88,00	€ 107,36	€ 48,00	€ 58,56	€ 165,92
Indeterminato medio	€ 88,00	€ 107,36	€ 96,00	€ 117,12	€ 224,48
Indeterminato alto	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	€ 273,28

Mediazioni volontarie relative a diritti disponibili					
Valore della lite	Spese di avvio (IVA esclusa)	Spese di avvio (IVA inclusa)	Spese mediazione primo incontro (IVA esclusa)	Spese mediazione primo incontro (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	€ 237,90
Superiore a € 50.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	€ 341,60
Indeterminato basso	€ 110,00	€ 134,20	€ 60,00	€ 73,20	€ 207,40
Indeterminato medio	€ 110,00	€ 134,20	€ 120,00	€ 146,40	€ 280,60
Indeterminato alto	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	€ 341,60

Le **spese vive**, diverse dalle spese di avvio - costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti -, sono le seguenti:

- Spese servizio invio delle convocazioni:
 - gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
 - costo di ciascuna raccomandata A/R negli altri casi.
- Spese servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:
 - € 2,00 + Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

¹ A norma art. 30, comma 4 del DM 150/23 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 o quando è demandata dal giudice a norma dell'art.5 quater del d.lgs. n.28/10, l'indennità di mediazione è ridotta di un quinto.

- Spese servizio di rilascio copie:
 - € 5,00 + Iva per ciascun documento.

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza conciliazione

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro e il procedimento non prosegue, le Parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione al primo incontro

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute da ciascuna Parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella della Parte B, detratte le spese di mediazione già versate per il primo incontro, con una maggiorazione del 10% sulle spese di mediazione così determinate e sono da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione. (art. 30, comma 1 DM 150/2023).

N.B.

La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate.

In caso di mancato pagamento integrale delle spese di avvio e di primo incontro, la Segreteria non annoterà la procedura e la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto eventualmente già versato.

B. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI:

Per lo svolgimento degli incontri successivi al primo, le Parti saranno tenute a versare le indennità nei valori minimi indicate nelle tabelle che seguono, dove, nell'ultima colonna sono indicate gli importi dovuti detratte le spese/indennità di primo incontro già versate (articolo 30, comma 3, DM 150/23)²:

Mediazioni per condizione di procedibilità: materie obbligatorie e delegate dal giudice				
Valore della lite		Spese di mediazione in caso di accordo al primo incontro e per gli incontri successivi al primo (al netto delle spese di primo incontro)		Importo dovuto al netto della detrazione di quanto già versato per spese di primo incontro
		Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Importo da corrispondere (IVA inclusa)
1	Fino a € 1.000	€ 64,00	€ 78,08	€ 19,52
2	da € 1.001 a € 5.000	€ 128,00	€ 156,16	€ 39,04
3	da € 5.001 a € 10.000	€ 232,00	€ 283,04	€ 165,92

² con delibera del 15 gennaio 2024 è stato disposto che saranno applicati i valori minimi delle indennità indicati nel DM 150/2023

4	da € 10.001 a € 25.000	€ 352,00	€ 429,44	€ 312,32
5	da € 25.000,01 a € 50.000	€ 576,00	€ 702,72	€ 585,60
6	da € 50.001 a € 150.000	€ 960,00	€ 1.171,20	€ 1.005,28
7	da € 150.001 a € 250.000	€ 1.200,00	€ 1.464,00	€ 1.298,05
8	da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00	€ 2.440,00	€ 2.274,08
9	da € 500.001 a € 1.500.000	€ 3.120,00	€ 3.806,40	€ 3.640,48
10	da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.680,00	€ 4.489,60	€ 4.323,68
11	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00	€ 6.344,00	6.178,08

Mediazioni volontarie relative a diritti disponibili				
Valore della lite		Spese di mediazione in caso di accordo al primo incontro e per gli incontri successivi al primo (al netto delle spese di primo incontro)		Importo dovuto al netto della detrazione di quanto già versato per spese di primo incontro
		Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Importo da corrispondere (IVA inclusa)
1	Fino a € 1.000	€ 80,00	€ 97,60	€ 24,40
2	da € 1.001 a € 5.000	€ 160,00	€ 195,20	€ 48,80
3	da € 5.001 a € 10.000	€ 290,00	€ 353,80	€ 207,40
4	da € 10.001 a € 25.000	€ 440,00	€ 536,80	€ 390,40
5	da € 25.001 a € 50.000	€ 720,00	€ 878,40	€ 732,00
6	da € 50.001 a € 150.000	€ 1.200,00	€ 1.646,00	€ 1.256,60
7	da € 150.001 a € 250.000	€ 1.500,00	€ 1.837,26	€ 2.367,40
8	da € 250.001 a € 500.000	€ 2.500,00	€ 3.050,00	€ 2.842,60
9	da € 500.001 a € 1.500.000	€ 3.900,00	€ 4.758,00	€ 4.550,60
10	da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 4.600,00	€ 5.612,00	€ 5.404,60
11	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 6.500,00	€ 7.930,00	€ 7.722,60

N.B.

- per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

- Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

(così come previsto nella Tabella A del DM 150/2023)

Accordo intervenuto in incontri successivi al primo

In caso di accordo intervenuto in incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione dovute da ciascuna Parte e riportate nella tabella, detratte le spese di mediazione già versate per il primo incontro, sono aumentate del venticinque per cento (art. 30, comma 2 DM 150/2023) e sono da corrispondere alla conclusione della

procedura per la consegna del verbale finale di mediazione.

N.B.

Gli eventuali incontri, successivi al primo, potranno essere tenuti solo previo saldo dell'indennità di mediazione. Nel caso in cui non dovessero risultare saldati integralmente gli importi dovuti si riterrà conclusa la procedura (Reg. OdM Art. 5.8).

Qualora venissero versate, per errore, somme in eccesso rispetto a quelle dovute, le medesime potranno essere restituite solo a fronte di una espressa istanza scritta dell'avente diritto e alle seguenti condizioni:

- che non sussistano somme dovute dalla stessa parte - per sé o quale obbligata in solido - per altre mediazioni, rispetto alle quali verrà operata la compensazione;
- la somma residua da restituire verrà determinata al netto di eventuali compensazioni, nonché delle spese di bonifico e delle spese di segreteria per la gestione amministrativa del rimborso, pari a € 20,00=.

C. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE:

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le Parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'ODM.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo su indicazione delle Parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle Parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai punti precedente da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, determinato ai sensi dei punti da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle Parti.

D. OBBLIGO SOLIDALE:

Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di

conciliazione al primo incontro o in caso di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo, eventualmente comprensive delle maggiorazioni previsti in caso di conciliazione.

E. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO:

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile li considera come un'unica parte.

F. AGEVOLAZIONI FISCALI:

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le Parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
- un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica ed € 24.000 per persona giuridica; il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione;
- un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione;
- il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.